

**Ordinanza
relativa ai brevetti d'invenzione
(Ordinanza sui brevetti, OBI)**

Modifica del 17 ottobre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977¹ sui brevetti è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 1 lett. b

¹ Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 della legge) vengono registrati:

- b. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla procedura d'opposizione, di limitazione o di revoca;

II

La presente modifica entra in vigore il 13 dicembre 2007.

17 ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 232.141

